

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE

L'anno 2012, il giorno 30 gennaio, presso la Direzione Generale della Fiera del Levante

tra

- l'Ente Autonomo Fiera del Levante (d'ora in poi denominato 'Ente'), rappresentato dal dott. Leonardo Volpicella, in qualità di Segretario Generale;
- e
- la FILCAMS-CGIL, in persona di Barbara Neglia, in qualità di Segretario generale;
- la FISASCAT-CISL, in persona di Domenico Ferrigni, in qualità di Segretario generale e Giuseppe Boccuzzi, in qualità di Segretario territoriale;
- la UILTUCS-UIL, in persona di Giuseppe Zimmari in qualità di Segretario generale e Marco Dell'Anna, in qualità di Segretario territoriale;

è stipulato il seguente accordo

Indice

1. *Premessa*
2. *Ambito di applicazione*
3. *Azzeramento delle fonti contrattuali previgenti*
4. *Decorrenza e durata*
5. *Diritti di informazione e consultazione sindacale*
6. *Diritto di assemblea*
7. *Classificazione del personale*
8. *Orario di lavoro*
9. *Lavoratori a tempo parziale*
10. *Formazione professionale*
11. *Fondo di previdenza*
12. *Prestiti al personale*
13. *Buoni-pasto*
14. *Permessi per nascita di un figlio*
15. *Incentivazione della produttività*

1) **Premessa**

Le parti condividono l'opportunità di improntare le relazioni tra la Direzione dell'Ente e le organizzazioni sindacali a criteri di trasparenza e di rispetto dei reciproci ruoli, al di fuori di qualsiasi interferenza e pressione 'esterna', che possa condizionare e pregiudicare le spontanee dinamiche del libero confronto tra le parti, quale unica modalità di corretta gestione delle relazioni sindacali.

2) **Ambito di applicazione**

Il presente accordo si applica a tutti lavoratori subordinati dell'Ente, ad esclusione dei dirigenti.



3) Azzeramento delle fonti contrattuali previgenti

Il presente accordo sostituisce integralmente ogni precedente contratto collettivo aziendale e costituisce, pertanto, l'unica fonte negoziale di secondo livello d'ora in poi applicata al personale dell'Ente.

4) Decorrenza e durata

Il presente accordo ha durata triennale ed avrà vigore dal 1° febbraio 2012 sino al 31 gennaio 2015. Esso si intenderà rinnovato per un ulteriore triennio, qualora nessuna delle parti darà formale disdetta all'altra a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro tre mesi dalla scadenza.

5) Diritti di informazione e consultazione sindacale

1. In applicazione dell'art. 3, CCNL Terziario, l'Ente, annualmente (di norma, entro il primo quadrimestre), fornirà alle organizzazioni sindacali e/o alle R.S.A./R.S.U. informazioni riguardanti:
 - a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
 - b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
 - c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
2. In aggiunta alle suddette materie, l'Ente fornirà ai suindicati soggetti sindacali informazioni preventive riguardanti:
 - a) la realizzazione di progetti ed investimenti in tema di formazione professionale;
 - b) la realizzazione di significativi e strutturali interventi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
 - c) la modifica degli assetti istituzionali dell'Ente, ossia la trasformazione della sua natura giuridica.
3. A consuntivo, l'Ente fornirà informazioni ai predetti soggetti sindacali in relazione a:
 - a) l'esito delle iniziative in tema di formazione professionale di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo, entro tre mesi dal loro completamento;
 - b) l'esito delle iniziative in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al comma 2, lett. c), del presente articolo, entro tre mesi dal loro completamento.
4. Resta inteso che, entro due mesi dall'eventuale erogazione di somme a titolo di incentivi alla produttività, secondo i criteri che saranno concordati in attuazione del successivo art. 15 del presente accordo, le Parti si incontreranno per verificare la corretta applicazione dei parametri di attribuzione di tali somme.

6) Diritto di assemblea

Il limite massimo annuale di ore retribuite per assemblea è fissato in quindici.

7) Classificazione del personale

Le parti ribadiscono che l'unica fonte negoziale in materia di classificazione del personale, applicata ai dipendenti dell'Ente, è quella contenuta nel CCNL Terziario, sia in riferimento ad eventuali nuove assunzioni, sia in riferimento all'assegnazione di mansioni diverse al personale già assunto.

8) Orario di lavoro

1. Quadri

In applicazione dell'art. 134 CCNL Terziario, al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e cioè i gerenti, i Direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto, che presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale, salvo che per i servizi di notte o nei giorni festivi. Pertanto, i predetti lavoratori non saranno soggetti a timbratura del *badge*.

2. Impiegati ed operai a tempo pieno non addetti a funzioni di custodia e vigilanza

a) L'orario normale di lavoro è fissato in trentotto ore settimanali.

b) Allo scopo di coniugare l'obiettivo di fronteggiare le variazioni dell'intensità lavorativa con l'esigenza di un miglior utilizzo delle risorse umane, le Parti convengono di adottare il regime di flessibilità dell'orario (cosiddetto orario 'multiperiodale'), regolato dall'art. 125 CCNL Terziario.


In applicazione dell'art. 3, 2° comma, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, l'orario normale settimanale di cui alla precedente lettera è riferito alla durata media delle prestazioni lavorative nell'anno, articolato come di seguito:

- 42 ore settimanali per 16 settimane all'anno;
- 34 ore settimanali per 16 settimanali all'anno;
- 38 ore settimanali, nel restante periodo.

La concreta individuazione degli orari settimanali avverrà con programmazione semestrale e sarà comunicata ai lavoratori e alla R.S.A./R.S.U. entro il 20 dicembre di ciascun anno, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno successivo, ed entro il 20 giugno, per il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre del medesimo anno.

Per il periodo compreso tra il 6 febbraio ed il 30 giugno 2012, la programmazione degli orari settimanali è riportata in apposita tabella, che sarà comunicata alla R.S.A. e ai lavoratori entro il 3 febbraio 2012.

c) L'Ente riconosce a ciascun lavoratore un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 45 minuti per ciascuna delle 16 settimane in cui si realizza il superamento dell'orario normale settimanale.





d) Preso atto che, ai sensi dell'art. 121, CCNL Terziario, l'orario settimanale pari a 38 ore si realizza (in ogni caso, e quindi anche qualora esso sia riferito alla media settimanale) attraverso l'assorbimento delle 72 ore di permesso retribuito previste dall'art. 146 dello stesso CCNL, le Parti convengono, quale condizione di miglior favore, un assorbimento solo parziale di tale monte-ore, nella misura di 32 ore. Pertanto, ai lavoratori spetterà un monte-ore annuo di permessi retribuiti pari a 40 ore.

Rimane intatto il diritto a fruire di 45 minuti di permesso per ogni settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

e) Tutti le ore di permesso e i giorni di ferie e festività soppresse saranno fruiti secondo le modalità previste dal CCNL.

f) È consentita una fascia di oscillazione sull'orario di ingresso pari a 30 minuti, con recupero di detta oscillazione nella stessa giornata, ovviamente senza alcuna maggiorazione retributiva.

3. Personale a tempo pieno addetto a funzioni di custodia e vigilanza

Le Parti convengono che l'orario normale di lavoro del personale dell'Ente addetto a funzioni di custodia e vigilanza, d'ora in poi, sarà pari a 40 ore settimanali.

9. Lavoratori a tempo parziale

1. Personale non addetto a funzioni di custodia e vigilanza

L'Ente si impegna a proporre a tutti i lavoratori con contratto a tempo parziale di tipo verticale il passaggio al contratto a tempo parziale di tipo orizzontale, articolato in 32 ore settimanali, dal lunedì al venerdì secondo un orario giornaliero conforme alle esigenze aziendali.

2. Personale addetto a funzioni di custodia e vigilanza

L'Ente si impegna a proporre ai lavoratori adibiti a funzioni di custodia e vigilanza, titolari di contratto a tempo parziale verticale, un prolungamento di 1 mese lavorativo (ossia, da otto a nove mesi all'anno), per l'anno 2012 e di un ulteriore mese lavorativo (ossia da nove a dieci mesi all'anno), dal 2013 in poi.

3. La delegazione sindacale prende atto della proposta formulata nei commi precedenti e dell'incremento occupazionale che essa realizza, ferma restando – ovviamente – la necessità del consenso da parte dei singoli lavoratori.

DICHIARAZIONE A VERBALE

In futuro l'Ente valuterà la possibilità di incrementare ulteriormente l'orario di lavoro dei lavoratori a tempo parziale, laddove ciò sia richiesto dalle esigenze produttive e purché le condizioni economiche lo consentano.

10. Formazione professionale

Confermando il ricorso al fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese del Terziario, denominato FOR.TE, al quale l'Ente ha già aderito, le Parti convengono sulla necessità di prevedere un'attività formativa adeguata ai nuovi obiettivi aziendali connessi all'attuale processo di riorganizzazione.

11. Fondo di previdenza

La quota di competenza dell'Ente, destinata al "Fondo di previdenza ed assistenza dipendenti Fiera del Levante", attualmente pari al 2%, è elevata di un ulteriore 0,5%, da calcolarsi sulla base imponibile composta da paga-base, indennità di contingenza e scatti di anzianità.

12. Prestiti al personale

L'importo del prestito biennale concesso ai dipendenti viene elevato da euro 2.582,28 ad euro 4.000,00, con restituzione in 30 rate mensili, anziché 24.

Ciascun dipendente potrà chiedere massimo n. 5 prestiti in tutta la propria vita lavorativa con l'Ente. In questa quota non si contano i prestiti concessi fino alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Il tasso di interesse è pari all'EURIBOR a tre mesi.

13. Buoni-pasto

L'Ente riconosce a ciascun lavoratore subordinato, anche a tempo determinato, purché la durata del relativo contratto sia superiore a 30 giorni, un buono-pasto giornaliero, pari ad euro 8, a fronte di una prestazione lavorativa effettiva di almeno 6 ore di lavoro ordinario nella singola giornata.

Qualora l'Ente dovesse unilateralmente ridurre la prestazione giornaliera ad un orario inferiore alle sei ore, il buono-pasto sarà comunque riconosciuto per quella giornata.

L'erogazione dei buoni-pasto avverrà entro il 10 del mese successivo a quello nel quale essi sono maturati.

Ai quadri spetterà un buono-pasto per ciascuna giornata lavorativa, a prescindere dalla durata della prestazione giornaliera.

14. Permessi per nascita/affidamento/adozione di un figlio ed eventi luttuosi

In caso di nascita, affidamento o adozione di un figlio, il padre, qualora sia a tale data alle dipendenze dell'Ente con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato di



durata superiore a 30 giorni, ha diritto a 2 giorni di permesso retribuito, coincidenti con il giorno dell'evento ed il successivo.

Il padre lavoratore dovrà consegnare alla Direzione dell'Ente il certificato di nascita, entro una settimana dall'evento.

Ove in tali giorni il lavoratore padre dovesse risultare assente a qualsiasi titolo, non si darà luogo ad alcun recupero dei predetti permessi.

In caso di decesso di parenti ed affini entro il 2° grado, il dipendente avrà diritto a due giorni di permesso, in aggiunta a quanto previsto dalla vigente normativa di legge e di CCNL. Il dipendente dovrà consegnare alla Direzione dell'Ente idonea documentazione probante il predetto evento.

15. Incentivazione della produttività

1. Ferma restando la competenza della contrattazione di secondo livello nel prevedere l'erogazione di trattamenti economici accessori collegati al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa, le Parti concordano che, nel periodo di vigenza del presente accordo, potrà essere riconosciuto un premio di incentivazione della produttività a condizione che si raggiunga il pareggio di bilancio. Solo per l'anno 2012, l'erogazione sarà possibile anche qualora la perdita di bilancio non superi la somma di euro duecentocinquantamila.
2. Il fondo destinato ad incentivare la produttività è pari all'1,5% del fatturato annuo.
3. Per la definizione dei criteri di erogazione del fondo di produttività, si rinvia ad apposito e successivo accordo.


DICHIARAZIONE A VERBALE

Ove possibile, le parti avvieranno le trattative per la stipulazione dell'accordo sugli incentivi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

Bari, 30 gennaio 2012

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente

Il Segretario Generale 

Per la delegazione sindacale

FILCAMS-CGIL 

FISASCAT-CISL 

UILTUCS-UIL 

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL VERBALE DI ACCORDO 7/5/2004

L'anno 2004 il giorno 30, del mese di luglio in Bari presso l'Associazione degli Industriali della Provincia di Bari

tra

la Fiera del Levante, rappresentata dal Dott. Tursi Giovanni con l'assistenza dell'Associazione degli Industriali Dott. Bisceglie Giuseppe

e

- la FILCAMS-CGIL, rappresentata dal Sig. Morgese Gaetano
- la FISASCAT-CISL, rappresentata dal Sig. Ferrigni Domenico
- la UILTUCS-UIL, rappresentata dal Sig. Andrisano Antonio
- la UGL Terziario rappresentata dal Sig. Manzari Giovanni

- assistiti dalla RSU, Sigg. Daloisio, Dirella, Milella, Montrone, Piccinni, Russo

si è stipulato il presente Protocollo aggiuntivo all'Accordo Integrativo Aziendale per i dipendenti della Fiera del Levante di Bari sottoscritto il 7/5/2004.

Le parti, a completa tacitazione e definizione delle richieste formulate con nota inviata dalle O.O.S.S.L.L. ed R.S.U. in data 20 Giugno 2002, e della successiva nota delle RSU del 4 giugno 2004 convengono quanto segue ad integrazione del verbale di accordo citato in premessa:

Il Punto 2 del Verbale di accordo 7/5/2004 viene sostituito come segue:

PREMIO DI INCENTIVAZIONE

Le Parti ritengono opportuno mantenere le finalità del premio, introdotto con l'accordo del 7 gennaio 1997, nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo Governo - Confindustria - Sindacati del 23 luglio 1993.

Pertanto, nella necessità di individuare e concordare parametri di riferimento e modalità di rilevazione ed erogazione che confermino l'opportunità di correlare quote di retribuzione della produttività individuale e collettiva, si prevede quanto segue:

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature: Milella]

[Handwritten signature: Tursi]

[Handwritten signature: Daloisio]

[Handwritten signature: Dirella]

[Handwritten signature: Milella]

[Handwritten signature: Montrone]

[Handwritten signature: Piccinni]

[Handwritten signature: Russo]

16-5-06; 9:16
10 1199 0000 00.00
72700
40465; # 2

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2004 il giorno 7 del mese di Maggio in Bari presso l'Associazione degli Industriali della Provincia di Bari

tra


la Fiera del Levante, rappresentata dal Dott. Tursi Giovanni con l'assistenza dell'Associazione degli Industriali Dott. Bisceglie Giuseppe

e

- la FILCAMS-CGIL, rappresentata dal Sig. Morgese Gaetano
 - la FISASCAT-CISL, rappresentata dal Sig. Ferrigni Domenico
 - la UILTUCS-UIL, rappresentata dal Sig. Andrisano Antonio
 - la UGL - Terziario rappresentata dal Sig. Manzari Giovanni
 - assistiti dalla RSU, Sigg. Daloisio, Dirella, Milella, Montrone, Piccinni, Russo
- si è stipulato il presente Accordo Integrativo Aziendale per i dipendenti della Fiera del Levante di Bari.

Premesso che, sono avvenuti incontri, nei quali è stata approfondita la conoscenza delle questioni specifiche che investono il settore fieristico, e che l'Azienda ha illustrato l'attuale scenario del mercato in cui opera, caratterizzato da:

1. una forte concorrenzialità di fiere nazionali che si sono già trasformate in SpA ed hanno proceduto a ristrutturazioni;
2. un mercato fieristico in fase di contrazione in conseguenza della situazione economica generale che porta gli espositori a ridurre il numero di fiere cui partecipano (anche grandi fiere come Smau, Cebit, Bimu, Pitti stanno registrando contrazioni di espositori e metri quadri);
3. l'esigenza di produrre eventi sempre più di nicchia e specializzati;
4. l'esigenza di una rapida trasformazione in SpA che richiede una attenta rivisitazione dei costi fissi.



Le parti, a completa tacitazione e definizione delle richieste formulate con nota inviata dalle O.O.S.S.L.L. ed R.S.U. in data 20 Giugno 2002, nel ribadire quanto affermato in premessa al presente contratto, si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione è stato improntato e concordato nel rispetto del Protocollo del 23 Luglio 1993, e quanto previsto dall'art. 12 del CCNI Terziario vigente prima parte.

convengono quanto segue





riconfermando i contenuti dell'Accordo integrativo del 7 gennaio 1997, le Parti ritengono opportuno apportare le seguenti modifiche ed integrazioni agli istituti di seguito indicati:

- 1- Diritto di informazione
- 2- Premio di incentivazione
- 3- Superminimo individuale
- 4- Ticket restaurant
- 4 bis - Ticket mensa vigili
- 5- Malattie
- 6- Criteri fondo incentivante art. 18 legge 109 dell'11.02.94

1- Informazione a livello aziendale

Le Parti, riconoscendo la necessità di introdurre nelle relazioni industriali a livello aziendale un sistema informativo, che realizzi una più efficiente partecipazione, si propongono di valorizzare un'intensa azione di comunicazione interna quale condizione indispensabile per una comprensione dell'attuale posizionamento della Fiera del Levante, delle sue potenzialità, dei suoi limiti, delle sue missioni future al fine di favorire la crescita di una matura consapevolezza della realtà aziendale, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle prestazioni.

Così al fine di realizzare il più alto grado di consenso rispetto alle linee di razionalizzazione dell'Ente, le Parti intendono regolare il diritto di informazione nel seguente modo:

54

46

- Gli incontri tra O.O.S.S. territoriali, R.S.U. e Direzione dell'Ente avverranno di norma annualmente sugli argomenti di seguito riportati:
- 1- andamento economico dell'Ente Fiera;
- 2- situazione del mercato e relativo posizionamento;
- 3- prospettive di sviluppo dell'Azienda;
- 4- processi di ristrutturazione, riorganizzazione, affiliazione, concentrazione e internazionalizzazione;
- 5- programmazione e piani di promozione per la formazione e riqualificazione del personale al fine di porre in atto tutti gli interventi utili per ottimizzare i risultati attesi in termini di crescita professionale dei lavoratori e quindi di consolidamento dei rapporti di lavoro;
- 6- struttura occupazionale;
- 7- ambiente e salute;
- 8- funzionamento dei meccanismi di salario variabile previsti nel presente contratto.

2- Premio di incentivazione

Le Parti ritengono opportuno mantenere le finalità del premio, introdotto con l'accordo del 7 gennaio 1997, nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo Governo - Confindustria - Sindacati del 23 luglio 1993.

Pertanto, nella necessità di individuare e concordare parametri di riferimento e modalità di rilevazione ed erogazione che confermino l'opportunità di correlare quote di retribuzione della produttività individuale e collettiva, si prevede quanto segue:

Obiettivo aziendale:

Antonio Rino

Nicola Mollini

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Riferimenti per misurare tale obiettivo continueranno ad essere il fatturato aziendale, calcolato sulla base di manifestazioni fieristiche a gestione diretta ed indiretta, ed il costo globale annuo del lavoro dipendente, riferiti entrambi all'anno di esercizio precedente.

Il risultato realizzerà il così detto "rapporto annuale di produttività" base di calcolo per l'individuazione dell'ammontare degli incentivi.

Calcolo dell'incentivo:

A partire dal 2005 e cioè dai risultati di bilancio del 2004, indicativamente, a seguito dell'approvazione dei risultati di bilancio dell'anno di competenza:

- si determina la somma algebrica tra la variazione del fatturato e la variazione del costo del lavoro, entrambi dell'anno precedente;
- si rapporta il risultato al fatturato dell'anno precedente:
 - se la percentuale risultante è compresa tra il 5% ed il 10%, l'ammontare globale del premio incentivante da erogare sarà pari a euro 50.000,00;
 - se la percentuale risultante è superiore al 10% e fino al 15%, l'ammontare globale del premio incentivante da erogare sarà pari a euro 100.000,00;

se la percentuale risultante è superiore al 15%, l'ammontare globale del premio incentivante da erogare sarà pari a euro 150.000,00;

- quella invece inferiore al 5%, non darà titolo ad alcuna erogazione.
- L'ammontare globale del premio spettante sarà ripartito tra gli aventi diritto per il 50% parametrato come da parametri del ccnl e il restante 50% in importi uguali per tutti i dipendenti.
- Vengono confermate la modalità in atto e non espressamente modificate e/o non più compatibili con il presente accordo.

Luigi...
Michele...

[Signature]
[Signature]

6 - Regolamento fondo incentivante art. 18 legge 109

(Vedi allegato che fa parte integrante dell'accordo)

7 - Orario di lavoro

Le Parti, preso atto del Verbale di Accordo 9 luglio 2003, sottoscritto dall'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI), con l'assistenza della Confcommercio e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL E UGL - TERZIARIO, rimandano allo stesso la definizione delle eventuali problematiche legate agli straordinari, orario di lavoro e flessibilità.

8 - Una tantum

In relazione al periodo 20 giugno 2002 - 30 aprile 2004, verrà riconosciuto un importo una tantum di euro 150 lordi per il personale a tempo pieno ed euro 75 lordi per il personale part time. L'importo di che trattasi verrà corrisposto con la mensilità del mese di luglio 2004.

9 - DECORRENZA E DURATA



La decorrenza di ogni clausola del presente accordo, ove non diversamente disposto dalle parti, sarà a far data dall'1/5/2004.

La durata del presente accordo sarà di un quadriennio e si intende rinnovato qualora non disdetta prima di almeno sei mesi dalla fine della sua durata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Nicola Mella

Giuseppe Rino



valore del premio sulla base del meccanismo più favorevole. L'ulteriore importo eventualmente eccedente l'ammontare globale del premio sarà a carico dell'Azienda

- Vengono confermate la modalità in atto e non espressamente modificate e/o non piu' compatibili con il presente accordo.

Il SUPRMINIMO INDIVIDUALE di cui al verbale di accordo del 7-5-2004 viene esteso, con le stesse modalità, a tutto il personale a tempo indeterminato alle dipendenze della Fiera del Levante a tale data

Letto, confermato e sottoscritto.

